N. 1/2025 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

Composta dai signori magistrati :

- Dott. Marco Nobili — Presidente
- Dott. Edoardo Stefanelli — Consigliere
- Dott. Giacomo Nobili — Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

nei confronti di

Ali Polat, nato il 21/07/1997

difeso di fiducia, nel procedimento di primo grado, dall'Avv. Salvatore Nocera del Foro di Roma

IMPUTATO

Del reato di cui all'art. 635 c.p., per aver, in data 29/10/2025, in Roma, distrutto i veicoli nei pressi del locale Malibù per mezzo di dispositivi incendiari.

Del reato di cui all' art. 423 c.p., per aver, in data 29/10/2025, in Roma, cagionato un incendio tramite le molotov durante il danneggiamento delle vetture.

Del reato di cui all' art. 575 (56) c.p., per aver, in data 29/10/2025, in Roma, attentato alla vita dei civili presenti dinanzi al locale Malibù mentre lanciava le molotov sui veicoli.

APPELLANTE

Pubblico Ministero ha impugnato la sentenza.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Pubblico Ministero: chiede che la Corte di Appello riformi la sentenza emessa dal giudice di primo grado riconoscendo l'imputato colpevole del delitto di cui all'art. 423, primo comma, e la contestuale condanna alla pena di anni 15 di reclusione.

Difensore dell'imputato: N/A

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale ordinario di Roma, in data 31.10.2025, si è pronunciato nel procedimento avverso Ali Polat nato il 21/07/1997.

2. Durante il dibattimento e, come corollario, anche al momento della decisione, il giudice di primo grado ha rilevato alcune eccezioni relative alle contestazioni formulate dal pubblico ministero.

2.1. In primo luogo, ha modificato il titolo del reato da quello di cui all'art. 635 cod. pen. a quello p. e .p. dall'art. 424 del cod. pen. poiché il danneggiamento è avvenuto a seguito dell'incendio e pertanto prevale la norma speciale (*lex specialis derogat generali.*).

2.2. In secondo luogo, il giudice non ha concordato sulle contestazione del primo comma dell'art. 423 poiché «dai verbali della polizia giudiziaria, e dalla testimonianza dell' agente, non vi è possibile stabilire la concreta presenza di un incendio insieme al danneggiamento», però è possibile desumernee il pericolo e infatti applica il secondo comma del medesimo articolo.

2.3. Per ultimo, la contestazione del delitto di cui all'art. 575 (56) è stata totalmente esclusa dal giudice di primo. Infatti, secondo il Tribunale «è assente l'univocità nel commettere il delitto», ovvero il non potersi applicare il dolo eventuale alle ipotesi del tentativo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il pubblico ministero solleva tre vizi di applicazione delle norme.

1.1. La prima si fonda laddove il giudice di primo grado ha statuito che «dai verbali della polizia giudiziaria, e dalla testimonianza dell' agente, non vi è possibile stabilire la concreta presenza di un incendio insieme al danneggiamento».
Infatti, il pubblico ministero, come depositato in atti, vi è un verbale dell'Arma dei Carabinieri, nel quale si evince inequivocabilmente che sono state danneggiati diversi veicoli delle forze di Polizia a causa dell'incendio.

1.2. Il secondo vizio è correlato al primo, giacché, anche laddove il giudice di primo grado avesse deciso di applicare il secondo comma dell'art. 423 del cod. pen. avrebbe comunque dovuto operare con l'istituto del reato continuato - art. 81, secondo comma, cod. pen.- ma si è limitato ad applicare la pena minima nonostante la gravità dei fatti occorsi.

1.3. Per ultimo, inerente alla mancata contestazione del delitto di cui all'art. 575 (56), il pubblico ministero formula il seguente parere:
«*La condotta integra pienamente gli estremi del delitto di incendio doloso ex art. 423 c.p., poiché si verificò l'innesco delle fiamme su più autoveicoli, e la loro estinguibilità immediata non esclude il perfezionamento del reato. Parimenti, ricorrono gli estremi del tentato omicidio nei confronti dei civili presenti e degli operatori di polizia: il lancio ripetuto di ordigni incendiari in un'area densamente popolata, in orario serale, con consapevolezza della presenza di persone, manifesta dolo eventuale, cioè l'accettazione del rischio di cagionare la morte pur di raggiungere l'obiettivo distruttivo. Il giudice di primo grado ha escluso il dolo del tentato omicidio per mancanza di univocità dell'intento, ma la giurisprudenza della Cassazione (Sez. I, n. 47289/2018; Sez. V, n. 12288/2022) afferma che il dolo eventuale è configurabile quando l'agente, pur non volendo direttamente l'evento, ne prevede la possibilità e agisce ugualmente.*»

2. Le eccezioni formulate dal pubblico ministero sono fondate.

2.1. Per quanto concerne la prima è acclarato, grazie ai verbali dei militari dell'Arma dei Carabinieri sul luogo, che sono state lanciate almeno 8 bottiglie molotov e sono stati incendiati diversi mezzi delle forze di Polizia ivi presenti (un Iveco Daily della Guardia di Finanza, una Fiat Tipo della Guardia di Finanza, un'Alfa Romeo Giulia

della Guardia di Finanza e un'Alfa Romeo Giulia della Polizia di Stato).
Pertanto, il giudice di primo grado non ha preso in considerazione un elemento di fatto rilevante. Il verbale redatto dai Carabinieri fà piena prova fino a querela di falso (art. 2700 cod. civ.) e pertanto non può non essere preso in esame ai fini probatori, anche qualora sia l'unico elemento presente per accertare un fatto.

2.2. Anche per quanto attiene all'applicazione dell'istituto del reato continuato, il giudice di primo grado non ha preso in considerazione due elementi: *la gravità dei fatti* e *l'aumento di pena sino al triplo*.

La gravità dei fatti è appurata dai verbali dell'Arma dei Carabinieri a dalle testimonianze dalle quali emerge che di fronte all'esercizio commerciale "Malibù", al momento del lancio delle bottiglie molotov, vi erano presenti almeno 40 persone tra cittadini e forze dell'ordine.

Altresì, però, l'applicazione del reato continuato non permette un aumento automatico della pena sino al triplo ma permette al giudice, con la sua discrezionalità, di adeguarla avendo ampio margine di scelta. La pena irrogata in concreto dal giudice, però, risulta assolutamente iniqua rispetto al fatto commesso dall'imputato.

2.3. In merito all'ultimo punto dell'impugnazione, la Corte di Appello rigetta la richiesta del pubblico ministero.
Sebbene il **dolo eventuale** sia una forma di dolo a tutti gli effetti, questa **non è mai compatibile con il delitto tentato in senso stretto**. Infatti sia la dottrina, quanto la giurisprudenza, escludono che il dolo eventuale sia configurabile in caso di delitto tentato, poiché, quando l'evento voluto non sia comunque realizzato - e quindi manchi la possibilità del collegamento ad un atteggiamento volitivo diverso dall intenzionalità diretta - la valutazione del dolo deve avere luogo esclusivamente sulla base dell'effettivo volere dell'autore e, cioè, della volontà univocamente orientata alla consumazione del reato, senza possibilità di fruizione di gradate accettazioni del rischio, consentite soltanto in caso di evento materialmente verificatosi (**Cass. 5846/2006**).

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il ricorso del pubblico ministero. Riconosce Ali Polat responsabile anche del delitto di cui all'art. 423, primo comma, unito sotto il vincolo della continuazione e **ridetermina la pena inflitta in 18 anni di reclusione e 35.000 euro di multa**.

Roma, 08.11.2025

Il Presidente e estensore,

Dott. Marco Nobili

Il Consigliere

Dott. Edoardo Stefanelli

Il Consigliere

Dott. Giacomo Nobili

documento realizzato per fini videoludici, ogni riferimento a persone reali è casuale.